

Rassegna Stampa

di Mercoledì 9 giugno 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
20	Il Sole 24 Ore	09/06/2021	<i>CORSIA ULTRAVELOCE PER LE OPERE PNRR SUBAPPALTO, RIFORMA IN DUE TAPPE (G.Santini)</i>	3
20	Il Sole 24 Ore	09/06/2021	<i>IL CANTIERE DEL 110% SEMPLIFICATO RESTA APERTO (G.Latour)</i>	5
21	Il Sole 24 Ore	09/06/2021	<i>PER IL 110% BASTA LA CILA SENZA VERIFICA DI CONFORMITA' (G.Saporito)</i>	6
22	Il Sole 24 Ore	09/06/2021	<i>SUBAPPALTI CON LIMITE AL 50% DA NOVEMBRE NON C'E' PIU' TETTO (P.Melandro)</i>	8
23	Il Sole 24 Ore	09/06/2021	<i>TORNA L'APPALTO INTEGRATO SUL PROGETTO PRELIMINARE (F.Carnovale)</i>	10
Rubrica Lavoro				
1	Il Sole 24 Ore	09/06/2021	<i>MERCATO IN RIPRESA IL 15% DELLE AZIENDE ASSUME MA CRESCE LA CARENZA DI TALENTI (C.Casadei)</i>	13
Rubrica Energia				
38	Italia Oggi	09/06/2021	<i>RINNOVABILI INCENTIVATE (M.Ottaviano)</i>	16
Rubrica Altre professioni				
39	Italia Oggi	09/06/2021	<i>UN ALBO PER ESPERTI DI DANNI (S.D'alessio)</i>	17
Rubrica Fisco				
1	Italia Oggi	09/06/2021	<i>DETRAZIONE FACILE PER LE DEMOLIZIONI E SUCCESSIVE RICOSTRUZIONI (F.Poggiani)</i>	18
Rubrica Fondi pubblici				
38	Italia Oggi	09/06/2021	<i>SISMA, CONTRIBUTI ONLINE (C.De Stefanis)</i>	19

Corsia ultraveloce per le opere Pnrr Subappalto, riforma in due tappe

Le Sintesi del Sole

Appalti. Il decreto Semplificazioni mette in piedi un'architettura che si candida a diventare il laboratorio per un nuovo modello di realizzazione delle grandi infrastrutture rompendo equilibri quasi trentennali

Giorgio Santilli

Una delle grandi scommesse del Pnrr - forse la sfida più ardua - è riuscire ad abbattere i tempi di realizzazione delle infrastrutture in Italia da una media di 16 anni a cinque-sei anni, per stare nei tempi imposti dall'Europa di complete collaudi e rendicontazioni del Recovery plan entro il 31 dicembre 2026, pena la perdita dei finanziamenti. Come è chiaro dalle grandezze temporali in campo, non è un'operazione che si può fare con qualche ritocco al codice degli appalti o ad altre legislazioni ordinarie vigenti. Anche la legislazione dei commissari straordinari lascerebbe il Pnrr esposto a rischi clamorosi.

Spetta quindi al decreto legge 77/2021, il decreto Semplificazioni varato dal governo Draghi, il compito di voltare pagina e creare strumenti nuovi per centrare l'obiettivo.

Il Dl costruisce un'architettura tutta nuova e una corsia speciale ultraveloce esclusivamente dedicata ai progetti del Pnrr. Non è difficile capire che questa "camera di laboratorio" si candida a costituire in futuro, se dovesse raggiungere gli obiettivi fissati, il nuovo modello di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali in Italia, con una rottura di equilibri quasi trentennali (la legge Merloni è del 1994).

Gli elementi portanti che spiccano nello «schema Draghi» sono quattro:

- 1 una commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (Via) composta di un massimo di 40

tecnici che dovrebbe risolvere il passaggio autorizzativo più critico in termini di tempi e di incertezza procedurale (articolo 17, comma 1, lettera a) abbattendo i tempi ordinari da 270 a 130 giorni (articolo 20);

- 2 la Soprintendenza speciale per il Pnrr che «svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi i cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero» (articolo 29);

- 3 il comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, struttura del tutto nuova, guidata dal presidente del Cslp e composta di altri 28 membri (articolo 45), che sarà la vera stanza di compensazione dei conflitti interministeriali e territoriali sui grandi progetti con poteri di proporre soluzioni progettuali di mediazione nei casi di dissenso in ambito Via e in ambito di conferenza di servizi (articolo 44);

- 4 i poteri sostitutivi molto ampi, affidati al presidente del Consiglio e al Consiglio dei ministri, attivati sempre dal comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici, che possono portare a decisioni del Cdm non sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti (articolo 44, comma 6).

I punti 3 e 4 (Titolo III del decreto legge) si applicano solo a dieci opere, inserite in allegato IV al decreto, ma è molto probabile che questo elenco andrà crescendo con l'esame parlamentare (che parte oggi) e con interventi successivi. Anche il mini-

stro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, ha fatto capire che queste corsie speciali sono destinate a sostituire in futuro, come ruolo acceleratorio, anche le figure dei commissari straordinari.

Se questa procedura speciale è il segno più forte lasciato dal decreto 77 sul laboratorio del Pnrr, il provvedimento interviene anche sulla legislazione ordinaria in materia di appalti, in due modi: prorogando al 30 giugno 2023 i termini degli interventi in deroga previsti dal Dl semplificazioni 76/2020; modificando alcune norme del codice degli appalti, in attesa dell'intervento organico sul codice che dovrà avvenire con legge quadro delega entro il mese di luglio, secondo il cronoprogramma del Pnrr.

Le principali proroghe del decreto 76 riguardano gli affidamenti in deroga, i termini di sei mesi per aggiudicare o individuare l'affidatario, le norme sulla certificazione antimafia, l'elenco tassativo delle cause di sospensione dei lavori, il collegio consultivo tecnico, la responsabilità per danno erariale, la possibilità di consegnare lavori sempre in via di urgenza, le deroghe alle visite dei luoghi, l'automatismo per i termini procedurali in via di urgenza, la possibilità di includere lavori fuori dei documenti di programmazione, la conferenza di servizi accelerata.

Il nuovo termine del 30 giugno 2023 si riferisce sempre alla data della determina a contrarre della stazione appaltante.

Sugli affidamenti diretti di servizi va anche detto che viene ampliata per i servizi di ingegneria e di architettura

ra la soglia limite per l'affidamento diretto da 75mila a 139mila e si dà la possibilità alle stazioni appaltanti di affidare senza consultazione di più operatori economici. Davvero una brutta norma in termini di trasparenza e concorrenza.

Sulle modifiche al codice appalti quella di gran lunga più rilevante è la modifica al subappalto (articolo 49) che si esplica in due momenti: dall'entrata in vigore del decreto legge al 31 ottobre 2021 si applica una disciplina transitoria che prevede un tetto del 50%, il divieto di cessione a terzi da parte dell'appaltatore dell'intero contratto e della «prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalente e dei contratti ad alta intensità di mandopera»; dal 1° novembre 2021 saranno le stazioni appaltanti a indicare nel documento di gara le prestazioni e le lavorazioni che l'appaltatore non potrà affidare a terzi, «previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere della Prefettura».

La motivazione dovrà riferirsi alla «natura» o «complessità» delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, all'esigenza di «rafforzare il controllo delle attività di cantiere o più in generale dei luoghi di lavoro», alla necessità di «garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori» o ancora di «prevenire il rischio di infiltrazioni criminali». A questo ultimo rischio si può sempre ovviare utilizzando le white list.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ELEMENTI PORTANTI

Commissione Via

Ci sarà una commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (Via) composta di un massimo di 40 tecnici che dovrebbe risolvere il passaggio autorizzativo più critico in termini di tempi e di incertezza procedurale

Soprintendenza speciale

La Soprintendenza speciale per il Pnrr svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi i cui siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via statale oppure rientrino nella competenza di due uffici periferici del ministero

Consiglio superiore

Il comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sarà la vera stanza di compensazione dei conflitti interministeriali e territoriali sui grandi progetti

Poteri sostitutivi

Ci saranno poteri sostitutivi molto ampi, affidati al presidente del Consiglio e al Consiglio dei ministri, che potranno portare a decisioni del Cdm non sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti

Sabato la seconda puntata
Rinnovabili, rifiuti, end of waste, agenda digitale, Sud: sono alcuni dei temi che saranno affrontati nelle pagine speciali del 12 giugno



L'analisi

IL CANTIERE DEL 110% SEMPLIFICATO RESTA APERTO

di **Giuseppe Latour**

Superbonus facile, ma ancora da completare. Il decreto Semplificazioni (Dl 77/2021) interviene in maniera molto decisa per risolvere uno dei problemi applicativi che, in questa prima fase di utilizzo del 110%, hanno più rallentato le procedure: l'accesso agli atti per la verifica della conformità urbanistica degli immobili.

L'intervento, descritto nei dettagli nelle prossime pagine, lascia però qualche dubbio agli operatori (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 e dell'8 giugno). La presentazione di una Cila senza attestazione della conformità urbanistica, infatti, non elimina la possibilità di successive verifiche del Comune, che potrebbe comunque fermare i cantieri e persino bloccare le detrazioni.

Allo stesso modo, c'è un problema rilevante sulle varianti, che sono impossibili con la Cila: così, in caso di variazioni sostanziali del progetto in cantiere, sarà necessario andare a presentare un nuovo titolo abilitativo in Comune, con la possibilità, però, di avere problemi in banca, dove la Cila è stata depositata per attivare la procedura di finanziamento.

Restano, insomma, diversi aspetti da chiarire. Per questo, gli uffici della Funzione pubblica sono già al lavoro su una modulistica unica per le nuove comunicazioni asseverate: attraverso la standardizzazione dei modelli da presentare, sarà possibile dare qualche certezza in più agli operatori. Anche se questo potrebbe non bastare. Qualche altra limatura alle norme

potrebbe arrivare in sede di conversione del decreto, nelle prossime settimane.

Sono, poi, molti altri gli aspetti sui quali è probabile che arrivi un intervento di correzione. A partire dall'estensione del superbonus agli alberghi, saltata all'ultimo minuto in Consiglio dei ministri. Allo stesso modo, poi, potrebbero essere ripescate diverse norme che intervenivano su una delle questioni più battute in materia di 110%: la riqualificazione di unità autonome.

L'obiettivo era porre un ulteriore argine a tutte le interpretazioni che si sono susseguite nei mesi sul concetto di immobile autonomo, sulla qualificazione degli impianti, sull'individuazione degli accessi. Attraverso una drastica semplificazione, nelle modifiche saltate, si allargava molto il concetto di unità autonoma. Infine, potrebbe tornare una norma - anche questa stralciata all'ultimo minuto nella prima versione del provvedimento - che semplificava in maniera robusta la definizione di impianto termico, allargando le maglie degli interventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Per il 110% basta la Cila senza verifica di conformità

L'alleggerimento. Sufficiente una comunicazione che non dovrà contenere la verifica della legittimità dei luoghi sui quali si interviene

Guglielmo Saporito

Via libera al superbonus con solo provvedimenti semplificati (Cila), che coinvolgono in modo minore tecnici e proprietari, semplificando anche i compiti di intervento degli enti locali.

Questa è la conseguenza dell'articolo 33 del Dl 77/2021, che allinea sulle Cila tutte le procedure in precedenza richieste per fruire dei contributi statali. La Cila è una mera comunicazione che libera da responsabilità precedentemente previste per le Scia: non solo gli errori di compilazione (la Cila infatti è rinnovabile), ma anche le attestazioni che ne sono presupposto (legittimità dello stato dei luoghi), sono infatti rinviate a successivi e ipotetici procedimenti.

Tempi stretti

In poche parole, pur di snellire le procedure dei bonus, lo Stato rinuncia a un'operazione di rettifica ed aggiornamento del patrimonio edilizio privato. I tempi stretti, infatti, differenziano le procedure del 110% da precedenti tentativi di completare il censimento anagrafico e urbanistico (con i condoni), nonché catastale (Dl 78/2010) delle unità immobiliari.

La Cila prevista dall'articolo 33 del Dl 77, pur essendo sottoscritta da

un tecnico, può trascurare il curriculum dell'unità immobiliare e accantonare eventuali abusi, più o meno evidenti, sui quali le innovazioni energetiche o antisismiche (i vari bonus) si sovrappongono.

Il risultato finale, probabilmente, genererà una situazione confusa, con lo Stato che eroga benefici per migliorare il patrimonio edilizio e attivare il volano dell'economia, e accantona una facile riscossione di sanzioni connesse alla regolarizzazione degli immobili.

Il contenuto della Cila

La Cila necessaria per fruire del superbonus può limitarsi a identificare i titoli edili in forza dei quali è stata realizzata la "costruzione" sulla quale si interviene, intendendosi per "costruzione" la generica edificazione di un manufatto, indipendentemente dalle modifiche che vi si possono essere realizzate. Per gli edifici ultimati (con il tetto) prima del settembre 1967 (data di entrata in vigore della legge 765), basta dichiarare il solo elemento cronologico dell'avvenuta edificazione da oltre 53 anni, accantonando tutto ciò che può essere avvenuto fino a oggi.

Tutto questo serve per superare l'ostacolo rappresentato dalle norme del Testo unico 380/2001 che esigevano una legittima continuità tra successive modifiche edilizie (artico-

lo 9 bis) e sanzionavano (articolo 49) con la perdita dei benefici fiscali qualsiasi abuso superiore al 2% di superficie e volumi.

Le precisazioni

Per evitare equivoci, il legislatore nell'articolo 33 del Dl 77 giunge ad affermazioni quasi paradossali: la prima (articolo 13 ter lettera a) Dl 34/2020) è che la Cila, con le sue semplificazioni, non si applica alle demolizioni e ricostruzioni. E in effetti sarebbe strano che, in nome dei bonus fiscali, si potesse demolire e ricostruire con una semplice comunicazione per posta certificata, priva di elaborati e immediatamente efficace.

La seconda precisazione sovrabbondante (lettera b) è che lo Stato recupererà il superbonus ottenuto, qualora non si presenti la Cila: sembra di capire che il legislatore prevede che i proprietari di unità immobiliari siano tanto audaci da chiedere bonus fiscali senza nemmeno presentare la Cila. A parte tali incongruenze, la Cila facilita notevolmente il compito dei tecnici perché è sanabile, può cioè essere corretta in un momento successivo e quindi anche integrata con una modica sanzione pecuniaria.

I Comuni

Lo snellimento delle procedure ge-

nererà infine una situazione delicata per gli uffici tecnici comunali, che si troveranno davanti pratiche edilizie con evidenti carenze relative alla situazione originaria risultante dall'ultimo titolo edilizio rilasciato (articolo

9 bis Dpr 380/2001). I Comuni potranno sempre procedere alla ricostruzione burocratica dei vari interventi, perché l'articolo 33 del Dl 77 afferma che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità

dell'immobile oggetto di intervento»: tuttavia le situazioni consolidate non solo nel tempo, ma anche con il riconoscimento di bonus fiscali, rendono remota l'adozione di provvedimenti repressivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa prevede il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, in materia di silenzio-assenso della pubblica amministrazione

L'aggiornamento

L'articolo 62 del Dl 77/2021 aggiunge una norma sul silenzio assenso (articolo 20 della legge 241/1990). In particolare, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, l'amministrazione è tenuta, su

richiesta del privato, a rilasciare in via telematica un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato

In breve

1

COME SI PERDE BONUS

I casi

Il decreto Semplificazioni regola i casi nei quali è possibile perdere il 110%. Si tratta della mancata presentazione della Cila, degli interventi realizzati in difformità dalla Cila, dell'assenza dell'attestazione dei dati previsti dal Dl 77/2021, della non corrispondenza al vero delle attestazioni relative al 110%

2

LE VERIFICHE

I Comuni

Secondo il decreto «resta impregiudicata» per le amministrazioni comunali «ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento» attraverso i lavori del superbonus



Subappalti con limite al 50% Da novembre non c'è più tetto

Contratti. Per andare incontro alle richieste di Bruxelles il Governo vara una manovra in due tempi: fino al 31 ottobre la soglia viene innalzata, dopo tutto dipenderà da una valutazione fatta gara per gara


Pierdanilo Melandro

STEFANO MARRA

Una modifica della disciplina sul subappalto, più volte rinviata, è stata chiesta dall'Europa, che con la direttiva 24/2014 e con tre sentenze della Corte di giustizia aveva censurato l'esistenza di limiti quantitativi fissati per legge. La questione è stata risolta con una manovra in due tempi: fino al 30 ottobre, le vecchie soglie vengono accorpate e complessivamente portate a non più del 50% dell'importo contrattuale; dal 1° novembre entreranno in vigore regole in linea con l'impostazione euro-unitaria.

In particolare, il nuovo Dl Semplificazioni è intervenuto sia sul regime transitorio previsto dal Dl Sblocca cantieri del 2019 - che fissava, fino al 30 giugno, il limite per il ricorso a questo istituto al 40% dell'importo complessivo del contratto - sia "a regime", con modifiche dirette sul Codice dei contratti pubblici. Fino al 31 ottobre 2021, quindi, viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture (conseguentemente, viene abrogato il regime transitorio del decreto Sblocca cantieri). Ciò, anche in deroga all'limite del 30% fissato dal Codice per le categorie superspecialistiche.

Dal 1° novembre 2021, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle prefetture, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione: delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie superspecialistiche; dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle "white list", ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori



Il vincolo.

Arrivano nuove garanzie negli standard qualitativi del contratto di subappalto

tori istituita per il sisma 2016.

Da questa data, quindi, verrà definitivamente meno ogni limite generale e astratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa a una valutazione "gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base di specifiche esigenze. A decorrere sempre dal 1° novembre, viene anche prevista l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie superspecialistiche nonché la re-

sponsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Sin dall'entrata in vigore del decreto, ossia dal 1° giugno, viene disposto il divieto di affidare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Questa previsione sembra rappresentare un principio generale con il quale il legislatore intende frenare il ricorso a una sostanziale cessione del contratto da parte dell'appaltatore. Sempre dal 1° giugno è in vigore l'abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall'appaltatore in subappalto.

La novità più rilevante della nuova norma consiste però nella previsione che impone al subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di garantire gli stessi standard qualitativi

vi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Questa previsione è stata introdotta per non vanificare le verifiche sulla congruità dell'offerta operate dalla stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore in fase di aggiudicazione, nel caso in cui quest'ultimo utilizzi in prevalenza i sub-contratti. Per rispettare questo obbligo, inoltre, sarà necessario che le stazioni appaltanti richiedano al subappaltatore di esplicitare il Ccnl applicato in fase di autorizzazione del subappalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Cosa prevede il Dl Semplificazioni
in materia di subappalti
a partire dal 1° novembre**

Gara per gara

Da questa data scatta una maggiore libertà per le amministrazioni: verrà definitivamente meno ogni limite generale ed astratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, tutto rimesso a una valutazione "gara per gara". Le

stazioni appaltanti potranno limitare il ricorso a tale istituto, motivando sulla base di specifiche esigenze. Sempre dal 1° novembre, viene anche prevista l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie superspecialistiche



Semplificazioni/1
Le novità del Dl 77/2021

Torna l'appalto integrato sul progetto preliminare

Due vie. Affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione possibile per le opere Pnrr
Per gli altri lavori deroga fino a giugno 2023

Francesco Carnovale

Per le procedure finanziate dal Pnrr e dal Pnc, le stazioni appaltanti potranno ricorrere all'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Mentre in tutti gli altri casi sarà possibile comunque affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori, per effetto della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato.

Con l'entrata in vigore del Dl 77/2021 il Governo ha adottato una scelta chiara e netta in materia di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, prevedendo due diverse fasi: la prima contenuta all'articolo 48 comma 5 e la seconda inserita all'articolo 52 comma 1 del Dl Semplificazioni.

Appalto sul preliminare

Con la prima norma in esame (art 48 comma 5) l'esecutivo ha previsto che, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte dal Pnrr e dal Pnc, le

stazioni appaltanti destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Mancando però il regolamento sui contenuti dei tre livelli di progettazione, è stato rimesso al Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici il potere di emanare con proprio provvedimento entro la fine del mese di luglio del 2021, l'individuazione dei contenuti essenziali, dei documenti e degli elaborati necessari all'elaborazione del progetto di fattibilità.

Allo stato attuale pertanto, la norma appare di non facile attuazione, mancando i riferimenti al contenuto minimo dei livelli progettuali, relativo allo studio di fattibilità tecnico economico da porre a gara.

Livelli di progettazione

Tuttavia, la novità più importante non è quella riferita all'ammissibilità dell'appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, quanto la previsione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell'articolo 48 del Dl 77/2021. Sembrerebbe

che il nuovo appalto integrato, consenta un salto del livello di progettazione, introducendo nel nostro ordinamento un cambiamento epocale in materia di servizi di architettura ed ingegneria.

La norma infatti recita testualmente: «L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo».

L'operatore economico pertanto, dovrà presentare un'offerta progettuale che contenga il livello di progettazione definitiva o di progettazione definitiva ed esecutiva. L'offerta dovrà indicare sia nel caso del solo progetto definitivo che nel caso del definitivo ed esecutivo distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

La novità normativa appare pertanto di notevole impatto, se si considerano altri tre elementi di portata semplificatoria: il primo, che è sempre convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnico

ed economica con le modalità di cui all'articolo 14 bis della 241/1990; il secondo, che alla conferenza dei servizi partecipa anche l'affidatario che dovrà recepire le eventuali prescrizioni; il terzo, che tutte le prescrizioni devono condurre a una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di progettazione superiore.

Alcune di queste semplificazioni introdotte dal Governo Draghi erano già state oggetto di proposta all'allora Governo Monti da parte di un gruppo di esperti italiani in materia di project management che avevano segnalato la necessità di riallineare la nostra normativa in materia di realizzazione e costruzione delle opere pubbliche agli standard internazionali di preliminary e final design.

Premialità per il Bim

Altro aspetto importante che invece impatta sulle responsabilità del Rup è che nel caso di ricorso a tale strumento sarà il Rup a validare ed approvare ciascuna fase progettuale, così come merita menzione il punteggio premiante attribuito all'operatore economico che utilizzi nella progettazione metodi e strumenti Bim.

Questa ultima previsione, nonostante indichi precisamente che le piattaforme progettuali dovranno essere interoperabili e in formato aperto non proprietario, tuttavia appare necessitare di coordinamento con il Dm n. 560 del 1 dicembre 2017, che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Stop al divieto fino al 2023

Se da un lato il Governo ha inteso fornire alle stazioni appaltanti destinatarie dei fondi Pnrr e Pnc una soluzione tecnica concreta per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 2026, dall'altro all'articolo 52 comma 1 del Dl 77/2021 non ha dimenticato le altre stazioni appaltanti destinatarie di altre fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'appalto integrato tout court.

Infatti, il semplice rimando all'articolo 1 comma 1 del Dl n.32/2019 (lo Sblocca cantieri), previsto dall'articolo 52 del Dl Semplificazioni consentirà a tutte le stazioni appaltanti di non incorrere più nel divieto dell'articolo 59 del Dlgs 50/16, in quanto proroga la sospensione degli effetti di tale norma fino al giugno 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il doppio regime creato dal decreto in materia di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione delle opere

Le scelte del Governo

Il Governo ha adottato una scelta chiara e netta in materia di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, prevedendo due fasi. Per le procedure finanziate dal Pnrr e dal Pnc, le stazioni appaltanti potranno ricorrere all'appalto integrato sulla

base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Mentre in tutti gli altri casi sarà possibile affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori, per effetto della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato



Nascono banca dati unica Anac e fascicolo virtuale delle imprese

Digitalizzazione

**Ilaria Madeo
Pierdanilo Melandro**

Con il Dl Semplificazioni vengono introdotte modifiche rilevanti anche in materia di pubblicità e trasparenza. Diversamente dalla maggior parte delle misure contenute nel decreto, non si tratta di modifiche temporanee ma permanenti.

In particolare, intervenendo sull'articolo 29, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), viene previsto che tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e le concessioni, debbano essere gestite e trasmesse tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione, attraverso l'impiego di piattaforme telematiche ad essa interconnesse (le piattaforme e-procurement delle stazioni appaltanti) e secondo le modalità dell'articolo 213, comma 9 del Codice. Quest'ultima disposizione prevede che, per la gestione della banca dati l'Anac, debba avvalersi dell'os-

servatorio dei contratti pubblici, composto da una sezione centrale e delle sezioni regionali.

Per l'effetto della modifica, viene messo in atto uno spostamento dalla banca dati attualmente attiva e gestita dal ministero delle Infrastrutture - in cui, in base al vecchio articolo 29, le stazioni appaltanti erano tenute a pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di gara - ad una banca dati centralizzata e interamente gestita dall'Anac, che diventerà il nuovo perno della trasparenza dei contratti pubblici. Perché tale rilevante novità nei contratti pubblici sia resa efficace occorrerà che venga finalmente attuato l'articolo 44 del Codice dei contratti pubblici che prevede l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti di digitalizzare le procedure d'acquisti.

Modificando poi il comma 4 bis dell'articolo 29 viene specificato che l'interscambio dei dati e degli atti tra la banca dati, la banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap) e le piattaforme telematiche a essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle linee guida Agid in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche continua a vivere l'obbligo di pubblicare i dati attraverso la Bdap, gestita dal ministero dell'Economia, per monitorare e tracciare il ciclo della spesa. Nella

Banca dati unica non transiteranno, invece, le programmazioni biennali degli acquisti e triennali dei lavori pubblici che continueranno quindi ad essere pubblicate sulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture.


In questa parte, il Dl 77/2021 si limita a elencare una serie di attività senza prevedere tempi di attuazione, né una disciplina transitoria, lasciando le stazioni appaltanti nell'incertezza applicativa, nell'attesa che la nuova banca dati venga resa disponibile ed operativa.

Ulteriore novità riguarda l'accorpamento della banca dati degli operatori economici alla banca dati dei contratti pubblici dell'Anac. Inoltre, all'interno della nuova banca dati unica nazionale verrà istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che costituisce una evoluzione del sistema attuale Avcpass, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara e per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Le amministrazioni responsabili di certificare i requisiti dovranno rendere disponibili tali informazioni «in tempo reale» e «in formato digitale». Si tratterà, dunque, di andare nella direzione di un sistema informatizzato delle procedure che permetterà alla pubblica amministrazione di effettuare i controlli in modo immediato, e agli operatori di essere sgravati dalla presentazione di documentazione già detenuta dalla Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lavoro 24



Mercato in ripresa
Il 15% delle aziende assume ma cresce la carenza di talenti

Il 15% delle imprese assumerà ma il talent shortage raddoppia

Cristina Casadei — a pag. 26

Pagina a cura di
Cristina Casadei

C è una ripresa del mercato del lavoro? La domanda sembra avere una risposta affermativa, secondo quanto emerge incrociando diversi dati statistici. E una sua peculiarità. A trainarla sono infatti due tipologie di contratti e cioè quelli a termine e in somministrazione, segno della grande cautela delle imprese e della difficoltà a fare previsioni di lungo termine.

Il balzo degli occupati a termine

Secondo quanto ha spiegato l'ultima nota dell'Istat, ad aprile è proseguita la crescita dell'occupazione già registrata nei due mesi precedenti, con un incremento di oltre 120mila occupati rispetto a gennaio 2021. L'aumento ha coinvolto sia uomini sia donne, ma, spiega l'Istat, si è concentrato tra i dipendenti a termine. Ad aprile 2021 rispetto a marzo abbiamo una crescita di 96mila occupati a termine e un calo di 47mila occupati a tempo indeterminato. Se andiamo indietro fino al 2020, abbiamo invece un aumento di 229mila occupati a termine e un calo di 222mila occupati a tempo indeterminato. Rispetto a febbraio 2020, mese precedente a quello di inizio della pandemia, gli occupati sono invece oltre 800mila in meno e il tasso di occupazione è più basso di quasi 2 punti percentuali.

Somministrazione in crescita

Segnali incoraggianti arrivano anche dal termometro delle Agenzie del lavoro. I dati forniti da Assolavoro ci dicono che i lavoratori in somministrazione (si veda il Sole 24 Ore del 2 giugno) crescono progressivamente da diversi mesi ormai, mantenendo un certo equilibrio

nelle ore mensili e nei giorni medi di lavoro pro capite rispetto al passato: in marzo i somministrati sono diventati 424.460. Erano 405.885 in febbraio e

403.887 in gennaio. Rispetto al 2020, prendendo il solo mese di marzo, sono 49.238 in più. Limitandoci alla somministrazione si osserva anche una curva decisamente in salita per i contratti a tempo indeterminato.

Le prospettive

Fin qui il passato. E le previsioni? Per l'Italia l'Istat prevede una sostenuta crescita del Pil sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%) a cui si accompagnerà un'evoluzione dell'occupazione. Se misurata in termini di Ula (unità di lavoro), registrerà un aumento nel 2021 (+4,5%) e nel 2022 (+4,1%). L'andamento del tasso di disoccupazione rifletterà invece la progressiva normalizzazione del mercato del lavoro con un aumento nell'anno corrente (9,8%) e un lieve calo nel 2022 (9,6%). Ma cosa dicono gli operatori del mercato? Una conferma di questa ripresa in atto arriva dai dati dell'indagine di Manpower Group Employment Outlook Survey (MEOS) che in Italia coinvolge 856 aziende (a livello globale 45mila in 43 paesi). Nelle imprese si tornano a registrare prospettive di assunzione positive in Italia per il terzo trimestre (luglio, agosto, settembre) del 2021, con il 15% dei datori di lavoro che prevede un aumento delle assunzioni, il 6% che prevede una diminuzione e il 75% che non prevede alcun cambiamento. Le prospettive occupazionali nette (saldo tra entrate e uscite), depurate dagli aggiustamenti stagionali, si attestano al +7%, il ritmo di assunzione più sostenuto degli ultimi due anni. Sui nuovi ingres-

si le previsioni migliorano quindi di 8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 11 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre di un anno fa.

Il Nord Est cresce a due cifre

Dal punto di vista territoriale il mercato del lavoro più in crescita si prevede nel Nord Est, dove i datori di lavoro annunciano importanti piani di assunzione con una previsione di occupazione netta pari al +10%, dato che si conferma anche nel Centro Italia e nel Nord Ovest (+9%). Minori le prospettive di assunzione per il Sud e le Isole che si attestano al +4%.

La corsa di commercio e costruzioni

Nei prossimi tre mesi il Meos prevede una crescita dell'occupazione in sei dei sette settori industriali analizzati. Le previsioni maggiori di assunzione si rilevano nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio con una previsione di occupazione netta del +14%. Le prospettive si attestano al +12% nel settore costruzioni, mentre nei settori altri servizi e manifatturiero si registrano intenzioni di assunzione rispettivamente del +9% e del +7%. Le prospettive di assunzione più deboli vengono registrate nel settore Ristoranti & Hotel, dove i datori prevedono una diminuzione del 5%.

Grandi e piccole imprese

I datori di lavoro delle grandi imprese prevedono un aumento delle aspettative di assunzione nel prossimo trimestre, con una prospettiva di occupazione netta del +22%. Anche i datori di lavoro di medie e piccole imprese si aspettano un aumento favorevole delle assunzioni con previsioni più basse però, del +6% e +7%. In controtendenza le microimprese

che si aspettano di dover ridurre il livello di occupazione del 2%.

Il talent shortage

Le previsioni di assunzione devono però fare i conti con una carenza di talenti sempre più forte che tocca livelli massimi da 15 anni: competenze hard e soft sono sempre più difficili da trovare. In Italia Manpower

registra la percentuale dell'85%, il dato più alto da oltre un decennio e quasi raddoppiato negli ultimi 3 anni. Un'indagine a livello globale che ha coinvolto 42 mila imprese, dice che quasi 7 datori di lavoro su 10 (69%) segnalano difficoltà nell'assumere nuovo personale: è il dato più alto mai raggiunto dal 2006. Questo è vero per l'Italia dove la

percentuale raggiunge l'85%, ma anche per Francia (88%), Romania (86%), Svizzera (83%), Belgio (83%) e Turchia (83%). I tassi più bassi si registrano invece in Cina (28%), Stati Uniti (32%), India (43%) e Sud Africa (46%). A livello globale, la carenza di talenti è maggiore nelle aziende più grandi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EXCELSIOR

Nel trimestre 1,3 milioni di opportunità

A raccontare la ripartenza della domanda di lavoro c'è anche l'ultimo aggiornamento del bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal da cui emerge che sono oltre 560 mila le opportunità offerte dalle imprese a giugno. Il dato sale a quasi 1,3 milioni avendo come orizzonte l'intero trimestre giugno-agosto. Sebbene con dinamiche eterogenee a livello settoriale e territoriale, la ricerca di personale dovrebbe superare questo mese anche quella registrata a giugno 2019, in epoca pre-Covid. Manifatturiero con alimentare, metalmeccanica ed elettronica e servizi con turismo e commercio e poi costruzioni risultano essere i settori trainanti. In particolare, l'industria programma a giugno 163 mila entrate (36 mila assunzioni in più rispetto al mese scorso) e 378 mila nel trimestre. Circa 397 mila sono i contratti di lavoro che saranno offerti dal settore dei servizi nel mese in corso (+134 mila assunzioni) e oltre 900 mila quelli previsti per il trimestre. Si tratterà nel 56% dei casi di contratti a tempo determinato, nel 19% a tempo indeterminato, nel 10% in somministrazione e nel 5% in apprendistato. Aumenta anche la quota di imprese che programmano assunzioni passando dal 12% di maggio al 15% di giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ONLINE

Il lavoro della ripartenza: possiamo parlare di ripresa del mercato? I numeri ci dicono di sì ma le aziende devono fare i conti con una carenza di talenti che è

raddoppiata in soli tre anni, passando dal 48 all'85%.

Ne parleremo insieme oggi alle 11 sull'account Twitter del Sole 24 Ore.

twitter.com/sole24ore



CHI ASSUME


Ad assumere saranno soprattutto le grandi imprese. Tra i territori quello che risulta più in crescita è il Nord Est




Il mercato del lavoro alle prese con la ripartenza

BOOM DI ASSUNZIONI POST PANDEMIA

Le previsioni Meos su 856 aziende in Italia




■ AUMENTO ● DIMINUIZIONE ■ NESSUNA VARIAZIONE ■ NON SO



IL CONFRONTO INTERNAZIONALE

Previsione netta sull'occupazione 3 trimestre 2021

Dati in %



* Indica dati non aggiustati - Fonte: ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS)

Sono due diversi i meccanismi previsti nell'ambito del sesto bando

Rinnovabili incentivate

Energia elettrica, chance fino al 30 giugno

DI MARCO OTTAVIANO

Fino al 30 giugno è possibile accedere agli incentivi delle rinnovabili elettriche relative al sesto bando (delle sette procedure di registri e aste previste dal dm 4 luglio 2019). Le richieste devono essere trasmesse, esclusivamente mediante l'applicazione informatica Portale FER-E (www.gse.it/servizi-per-fonti-rinnovabili/fer), accessibile tutti i giorni 24 ore su 24. Queste le istruzioni fornite dal Gse (gestore servizi energetici) e contenute nella guida all'utilizzo del Portale FER-E che descrive nel dettaglio le fasi di compilazione della una nuova istanza singola e le modalità di presentazione di un aggregato di impianti. Per fornire agli operatori ulteriori elementi utili alla corretta predisposizione delle richieste, il Gse ha redatto un documento di riepilogo delle cause frequenti di esclusione dalle graduatorie dei registri e delle aste, contenente una serie di indicazioni da seguire per non incorrere nelle cause di esclusione. Gli incentivi sono riconosciuti all'energia elettrica prodotta netta im-

Come accedere agli incentivi

Due le modalità di accesso agli incentivi a seconda della potenza dell'impianto e del gruppo di appartenenza:

- iscrizione ai registri: gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono essere iscritti ai Registri, attraverso i quali è assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di specifici criteri di priorità;
- partecipazione a procedure d'asta: gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C devono partecipare alle Aste, attraverso le quali è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivato e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità.

messa in rete dall'impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio. Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell'impianto:

- la tariffa onnicomprensiva, costituita da una tariffa unica, corrispondente alla ta-

riffa spettante, che remunera anche l'energia elettrica ritirata dal Gse;

- un incentivo, calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell'energia, poiché l'energia prodotta resta nella disponibilità dell'operatore.

Per gli impianti di potenza fino a 250 kW è possibile scegliere una delle due modalità, con la possibilità di passare da una modalità all'altra non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione. Gli impianti di

potenza superiore a 250 kW è possibile invece accedere al solo Incentivo.

Tariffe onnicomprensive e incentivi sono erogate dal Gse a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto pari alla vita utile dell'impianto stesso. La data di entrata in esercizio commerciale può essere scelta dall'operatore, purché compresa negli 18 mesi successivi all'entrata in esercizio dell'impianto.

© Riproduzione riservata



DDL AL SENATO

Un albo per esperti di danni

DI SIMONA D'ALESSIO

Un albo cui dare vita, quello degli «esperti di danni e valutazioni», con la (contestuale) «abrogazione del ruolo dei periti assicurativi». E, inoltre, procedere con l'«affidamento» della categoria alla Cassa previdenziale ed assistenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (l'Epipi), nella quale, su «circa 8.000» figure attualmente esistenti in Italia, potrebbero confluire «tra le 2.000 e le 3.000» unità, coloro, cioè, che esercitano la libera professione. È quanto affermato ieri pomeriggio, nel corso di un'audizione, nella commissione Industria del Senato, dal presidente dell'Apaid (l'Associazione periti auto ed ispettori danni) Roberto Marino, chiamato ad esprimersi su due disegni di legge (1217 e 1666), che mirano a modificare il capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni; a giudizio dell'organizzazione, vi è «un punto dolente» su cui intervenire, ossia le tariffe giacché, «anche se stabilite nella precedente versione della legge, la 166/92, non sono state mai approvate. Ora, esistono compagnie che offrono ai loro fiduciari meno di quanto costi un'ora di manodopera del carrozziere, anche se per effettuare l'accesso e la perizia sia necessario, mediamente, almeno il doppio», ha riferito.

È «senz'altro d'accordo», invece, l'Associazione sul mandare in soffitta il ruolo dei periti assicurativi, istituendo un albo di esperti di danni e valutazioni, così come nel dare l'altolà alle compagnie, impedendo che facciano «accordi con le carrozzerie». In conclusione,

come accennato, Marino si è schierato a favore del passaggio della sua categoria, che versa i contributi all'Inps, tra gli assicurati dell'Epipi. Ciò costituirebbe, ha sostenuto il vertice dell'Apaid, una «tutela» per quella fetta del mondo professionale che «rende un servizio sociale in difesa dell'equità e della legalità» in un settore che «rappresenta grandi interessi economici e di sicurezza», ha chiuso.





Detrazione facile per le demolizioni e successive ricostruzioni

Poggiani a pag. 36

Distinzione evidenziata in una nota dell'Agenzia nazionale efficienza energetica (Enea)

Ristrutturazioni, 110% à go-go

L'intervento trainato invece condiziona il superbonus

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Se l'intervento di sostituzione degli infissi e delle finestre avviene nell'ambito dell'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione (per esempio, sisma bonus) e/o di ristrutturazione edilizia, il committente fruisce della detrazione (110% o 50%). Se tale intervento, invece, avviene nell'ambito della detrazione maggiorata del 110%, come trainato, o nell'ambito dell'ecobonus ordinario del 50%, la fruibilità è condizionata dal mantenimento di forma e dimensione.

La discriminazione è stata acclarata da una nota dell'Agenzia nazionale efficienza energetica (Enea), prima come risposta fornita con l'assistente virtuale Virgilio e più recentemente nel corso di una audizione (28/04/2021), con riferimento ai detti interventi di sostituzione di infissi e di finestre.

In relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione

realizzati cumulativamente a interventi di efficientamento energetico, secondo cui la sostituzione degli infissi si classifica tra le opere «trainate» e/o demolizione e ricostruzione e di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati al 50%, di cui alla lett. i) comma 1, dell'art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), la modifica di forma e dimensione è sempre possibile, mentre negli interventi di efficientamento energetico, siano essi agevolati con aliquota ordinaria (50%) o con quella maggiorata del 110%, non è consentito agevolare la spesa se l'infisso in sostituzione non possiede le medesime caratteristiche del preesistente.

Si ricorda, innanzitutto, che ai sensi del comma 345, dell'art. 1 della legge 296/2006 i serramenti e gli infissi sono agevolati se gli edifici, in cui gli stessi sono collocati, sono esistenti e se gli stessi sono dotati di impianto di climatizzazione invernale, con l'aliquota del 50% (maggiorata al 110%, se trainato) nel limite

massimo di detrazione ammissibile pari a 60 mila euro e con possibilità di utilizzare il bonus, in alternativa alla detrazione diretta, con cessione del credito o sconto in fattura, se le spese sono sostenute nel 2020 e 2021.

Tra gli interventi trainati di efficientamento energetico, come indicati dall'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, che richiama l'art. 14 del dl 63/2013, rientrano anche quelli anche relativi alla sostituzione di serramenti e infissi che devono rispettare, essendo appunto un intervento trainato, gli stessi requisiti previsti dalla norma che ha istituito l'ecobonus.

Come chiarito dall'Enea nel proprio sito web (www.enea.it) «l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione; quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di

porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre».

Pertanto, si conferma, per quanto espresso dall'Enea per la sostituzione di finestre e di infissi, che il 110% (o il bonus ordinario del 50%) spetta esclusivamente per la sostituzione quando viene rispettata la forma e la superficie dei vecchi infissi; la citata regola, peraltro, non è applicabile nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione, giacché si deve far riferimento alla situazione finale degli interventi a livello geometrico, dimensionale e di posizionamento.

In aggiunta al chiarimento fornito, che crea la detta discriminazione, deve essere tenuto conto della presenza delle disposizioni contenute nell'art. 34-bis (Tolleranze costruttive) del dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) nel caso in cui il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura,

della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari sia contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

Pertanto, nel caso in cui la sostituzione di infissi e di serramenti avvenga con modifiche dimensionali nel perimetro di tolleranza espresso (2%), risulta possibile far rientrare la spesa nell'ecobonus o come intervento trainato nel superbonus 110% ma sempre se le dette modifiche risultino «necessarie» (si pensi all'intervento sul capotto e il restringimento della fessura esterna o dell'installazione di un impianto radiante a terra con innalzamento del pavimento); di tale impostazione, però, posto sempre il rispetto dei requisiti tecnici previsti, non si fa menzione nemmeno nel dm 6/08/2020 (decreto «Requisiti») e, quindi, l'indicazione fornita dall'Enea resta una mera fonte interpretativa che necessita di una conferma o smentita di natura legislativa.

—@Riproduzione riservata—

CENTRO ITALIA
*Sisma,
 contributi
 online*

DI CINZIA DE STEFANIS

Fino alla fine di luglio è possibile presentare le domande per prenotare online il contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati al Centro Italia dal sisma 2016. L'istanza va presentata attraverso uno specifico modello collegandosi alla nuova piattaforma informatica <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/>. E' con il decreto del 31 maggio 2021, n. 234 firmato dal Commissario Giovanni Legnini, che vengono dettate le regole di accesso alla prenotazione dei contributi per la ricostruzione. Entro il 31 luglio 2021, infatti, tutti i soggetti legittimati ad ottenere il contributo sono obbligati a presentare una apposita dichiarazione con la manifestazione di volontà a presentare la richiesta di contributo e la quantificazione, sia pure sommaria, del danno. Qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente ufficio speciale per la ricostruzione. Il modello rubricato «dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo per danni gravi» allegato al decreto in commento, indica i dati indispensabili che devono essere dichiarati dai soggetti legittimati o loro delegati, al fine di corrispondere all'esigenza di procedere ad un censimento puntuale dello stato del danno e delle risorse finanziarie necessarie a completare l'opera di ricostruzione. La dichiarazione, dovrà essere resa in relazione ad ogni singolo intervento (inteso come edificio singolo o intervento unitario o aggregato) esclusivamente mediante la compilazione dei relativi campi all'interno della piattaforma informatica. Nel modulo, inoltre, devono essere necessariamente indicati alcuni dati:

- suo delegato;
- i dati catastali identificativi dell'edificio;
- il numero di unità immobiliari presenti;
- la superficie stimata dell'immobile;
- nonché l'importo presunto dell'intervento edilizio.

© Riproduzione riservata

